



Giovedì 04/12/2008

SULL'ILLEGITTIMO AUTOMATISMO NELL'UTILIZZO REDDITUALE SOLO DEGLI IMPORTI RISULTANTI DAI CONTI BANCARI

A cura di: *Bollettino Tributario d'Informazioni*

SOMMARIO: 1. L'utilizzo dei dati bancari e la giurisprudenza della Corte di Cassazione - 2. Prime considerazioni sulla giurisprudenza della Corte - 3. Necessità di un'interpretazione adeguatrice al precetto costituzionale - 4. Necessità di applicare la regola juris non solo a dati bancari numerici, ma a "dati ed elementi" - 5. Natura della prova liberatoria a carico del soggetto passivo - 6 Conclusioni.

1. L'utilizzo dei dati bancari e la giurisprudenza della Corte di Cassazione

Come è noto, l'art. 32, comma 1, n. 2, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, stabilisce che «per l'adempimento dei loro compiti gli uffici delle imposte possono: ? 2) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti ed alle operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti» a seguito di richiesta alle banche ed enti assimilati, relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata. «... I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni».

Scopo di questo articolo è quello di esaminare il caso di utilizzo dei dati bancari, con particolare riferimento agli accrediti sul conto, nei confronti di soggetti non tenuti all'obbligo contabile o tenuti ad un obbligo contabile ridotto o semplificato.

Al fine di giungere ad una corretta interpretazione dell'art. 32, comma 1, n. 2, citato, innanzi tutto esaminerò la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il cui orientamento è decisamente per un'applicazione della norma indifferentemente sia a coloro che sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili, sia a coloro che hanno obblighi ridotti o ne sono esentati, come i privati.

Si riporteranno tutte le parole che sul thema ha pronunciato la Suprema Corte, sezione tributaria, limitando l'indagine, per brevità a due periodi di tempo: il biennio 2002-2003 e il periodo 2007-1° semestre 2008; alcune parole delle sentenze sono state scritte in corsivo per richiamare l'attenzione su alcuni argomenti che saranno in seguito sviluppati. L'indagine è stata limitata anche per non tediare il Lettore, data la ripetitività dei concetti che le varie sentenze hanno dato per definitivamente acquisiti.

Per visualizzare l'intero articolo cliccare qui

Per abbonarsi al Bollettino Tributario e ricevere l'omaggio di AteneoWeb cliccare qui.

Bollettino Tributario